

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI FRENER & REIFER GMBH (VERSIONE LUGLIO 2017)

1) DISPOSIZIONI GENERALI – AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1) Le presenti Condizioni generali di acquisto (denominate per brevità "CGA") trovano applicazione quando e nella misura in cui le parti non abbiano convenuto per iscritto condizioni diverse all'interno dei singoli contratti. Eventuali accordi scritti stipulati individualmente prevalgono sulle CGA.

1.2) Gli ordini di F&R avvengono esclusivamente sulla base del modulo d'ordine di F&R e delle condizioni riportate di seguito. Le condizioni commerciali del fornitore vengono pertanto espressamente rifiutate e non risultano vincolanti per F&R neanche qualora non siano espressamente rifiutate. Solo un'esplicita accettazione scritta delle condizioni commerciali del fornitore da parte di F&R comporta l'inclusione delle stesse nel negozio giuridico.

1.3) In tutti gli altri casi le CGA di F&R in vigore si ritengono adottate al più tardi al momento della sottoscrizione dell'ordine e/o della conclusione del contratto. Gli usi e le consuetudini in contrasto con le CGA non sono vincolanti per F&R.

2) OFFERTA – ORDINI – CAMPIONI

2.1) Le richieste di offerte, consulenze, riunioni e l'elaborazione di un'offerta non fanno sorgere alcun costo o altro obbligo in capo a F&R e non vincolano F&R in alcun modo.

2.2) Le offerte del Fornitore sono vincolanti per quest'ultimo per almeno 1 mese dalla data di rilascio.

2.3) Gli ordini da parte di F&R sono vincolanti solo se effettuati per iscritto.

2.4) In caso di incarichi di rilevante entità o di incarichi ripetuti, sarà stipulato un accordo quadro vincolante quale ulteriore componente contrattuale.

2.5) Il Fornitore è obbligato ad accettare l'ordine di F&R e confermarlo per iscritto entro un termine di 3 giorni.

2.6) Eventuali divergenze presenti nella conferma d'ordine rispetto al testo dell'ordine non saranno prese in considerazione e acquisteranno validità solo se accettate e confermate espressamente per iscritto da F&R.

2.7) I campioni di materiale proposti con la richiesta o l'offerta devono essere messi a disposizione di F&R gratuitamente e in quantità e dimensioni sufficienti ai fini delle prove applicative o delle presentazioni del prodotto destinate al committente della costruzione o ai suoi rappresentanti.

3) OBBLIGO DI ADEMPIMENTO

3.1) Il Fornitore è tenuto a verificare meticolosamente i dati dell'incarico forniti, quali disegni tecnici, piani e descrizioni, ivi compresi i campioni, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, *inter alia* secondo i seguenti criteri: idoneità dei materiali per la destinazione d'uso, completezza e assenza di vizi, fattibilità tecnica/economica, realizzazione della massima qualità di esecuzione possibile, resistenza e durezza dei materiali impiegati.

3.2) L'entità dell'obbligo di adempimento del Fornitore deriva dal contenuto dell'ordine sottoscritto e/o dei documenti trasmessi al momento della conclusione del contratto, unitamente alle prestazioni specificate nell'ordine o nell'accordo quadro.

3.3) Tutte le forniture devono essere eseguite secondo lo stato dell'arte al momento delle stesse, le buone pratiche professionali e le norme giuridiche nazionali nonché il diritto comunitario vigenti. Sostanzialmente si applica la direttiva qualitativamente più elevata.

3.4) Qualora nella prassi edilizia statuita in norme scritte o orali siano richieste specifiche proprietà dei materiali o della prestazione, queste si intendono contrattualmente garantite. Qualora siano disponibili materiali edili o componenti soggetti a controllo della qualità, è consentito esclusivamente il loro utilizzo. Il Fornitore è tenuto a presentare spontaneamente la prova del fatto che i materiali edili e i componenti riportano le caratteristiche previste dal controllo qualità e sono idonei per la destinazione d'uso prevista (si veda anche la marcatura CE).

3.5) Le proprietà delle merci fornite devono rispettare l'ordine e/o il contratto quadro nonché tutti gli altri accordi contrattuali, in caso contrario, successivamente al controllo condotto, F&R rifiuterà di accettare la merce. Non è consentito alcuno scostamento rispetto alle proprietà richieste che non sia stato previsto o previamente concordato per iscritto.

3.6) rSi provvederà esclusivamente al collaudo dei quantitativi o dei pezzi espressamente ordinati. La fornitura di quantitativi/pezzi che si discostano per eccesso o difetto dall'ordine richiede un'intesa scritta preliminare. Qualora siano state pattuite quantità parziali, la quantità restante deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna.

3.7) F&R ha facoltà di rispedire al Fornitore la merce fornita in eccesso rispetto al modulo d'ordine a spese del Fornitore stesso, senza acquisire alcuna responsabilità sulla stessa, anche se questa è già stata consegnata a F&R.

3.8) Le forniture si ritengono accettate da F&R solo quando un dipendente o un rappresentante di F&R attesta l'entrata di merci tramite firma per accettazione dei documenti di consegna; il Fornitore è tenuto a fornirne la prova su richiesta.

3.9) Il Fornitore è sostanzialmente obbligato a eseguire l'incarico conferitogli in autonomia. Un'eventuale sub-fornitura, anche parziale, è soggetta all'obbligo di approvazione scritta da parte di F&R. In caso di autorizzazione, il Fornitore resta responsabile per l'intero incarico ed è responsabile in solido con il terzo per tutte le prestazioni.

4) PREZZI – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1) I prezzi sottostanti al contratto costituiscono prezzi fissi; tuttavia, ciò non esclude una diversa normazione scritta in riferimento al singolo progetto. I prezzi sono vincolanti fino a completo adempimento di tutti i propri obblighi da parte del Fornitore, indipendentemente da eventuali rincari intercorsi nel frattempo, ad esempio del materiale. Gli incrementi di prezzo di qualsivoglia natura non sono accettati e sono pertanto esclusi.

4.2) Tutti i prezzi sono intesi DDP (reso sdoganato) ai sensi degli Incoterms 2010. Tutte le spese di imballaggio, trasporto, assicurazione e tutti gli altri costi della fornitura sono inclusi nel prezzo, salvo espliciti accordi diversi raggiunti per iscritto.

4.3) Se non coerentemente indicata a parte, l'IVA a norma di legge si intende inclusa nel prezzo.

4.4) F&R può elaborare le fatture solo se queste contengono il numero di ordine, la data dell'ordine, il codice del Fornitore nonché il codice degli articoli indicati nell'ordine e/o nell'accordo quadro conformemente alle disposizioni in essi contenuti; tutte le conseguenze e i costi legati all'inadempimento di questo obbligo sono a carico del Fornitore.

4.5) F&R provvede a tutti i pagamenti a metà mese (il 15 o, se questo giorno cade un sabato, una domenica o un giorno festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo) e l'ultimo giorno del mese (o al giorno lavorativo immediatamente successivo, se questo cade un sabato, una domenica o un giorno festivo). F&R si riserva il diritto di adattare le scadenze dei debiti nei confronti dei fornitori ai summenzionati giorni di pagamento (metà o fine mese) spostandole al giorno di pagamento immediatamente precedente o immediatamente successivo.

4.6) Gli obiettivi e le modalità di pagamento, ivi compresi eventuali sconti, sono riportati nelle condizioni di pagamento all'interno del modulo d'ordine. Tutte le scadenze, ivi compresa quella riguardante sconti accordati, valgono a partire dalla ricezione delle fatture conformi ai requisiti di legge e dei documenti accessori completi e conformi ai requisiti di legge (ad es. bolle di consegna, documenti di esportazione delle presenti

condizioni di acquisto).

4.7) F&R ha la facoltà di trattenere il 10% su tutti i pagamenti in acconto a titolo di garanzia qualora non sia stata concordata e presentata una garanzia di buona esecuzione da parte del Fornitore.

4.8) Il Fornitore è tenuto a emettere le proprie fatture, in particolare ai fini dell'IVA, in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni all'UE o alle normative tra Stati non membri dell'UE. Qualora la fattura non soddisfi tali requisiti, l'importo della fattura non è dovuto.

4.9) Qualora le merci oggetto del contratto vengano esportate dal Fornitore direttamente in Stati non membri dell'UE, i relativi documenti di importazione devono essere trasmessi a F&R affinché questa possa a sua volta dimostrare l'esportazione di merci. Qualora i suddetti documenti non siano stati trasmessi integralmente a F&R, il pagamento del relativo importo in fattura non è dovuto.

4.10) A F&R spettano diritti di compensazione e trattenute nella misura prevista dalla legge.

4.11) In caso di fornitura gravata da vizi, F&R ha facoltà di trattenere i pagamenti fino al chiarimento delle circostanze di fatto.

5) TEMPI DI FORNITURA

5.1) I termini di fornitura indicati nell'ordine sono tutti vincolanti e fanno riferimento al momento dell'arrivo della consegna nei locali aziendali di F&R o nel diverso luogo di consegna concordato tra le parti, ad es. il cantiere.

5.2) Qualora non sia indicata alcuna data di consegna, si intende convenuta la fornitura immediata.

5.3) Il Fornitore è tenuto a informare tempestivamente F&R per iscritto in caso di marcato ritardo o superamento dei termini e delle scadenze convenuti, indicandone le motivazioni e la prevedibile durata.

5.4) Non sono consentite forniture parziali e anticipate, salvo se espressamente approvate da F&R. Ad ogni modo il diritto di pagamento sorge alla data di consegna originariamente convenuta.

5.5) Qualora sia in ritardo con una fornitura, il Fornitore è tenuto al pagamento di una penale per ritardo pari allo 0,1% del prezzo di acquisto dei prodotti interessati per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% di tale prezzo di acquisto. Resta impregiudicata la facoltà di far valere il diritto al risarcimento di danni. In tal caso il Fornitore è tenuto a rimborsare, *inter alia*, i seguenti costi: costi speciali di viaggio (sia del Fornitore verso F&R che da F&R verso i suoi clienti), costi aggiuntivi di preparazione della produzione, costi aggiuntivi per turni extra, costi di interruzione della produzione, costi di ricambio/di trasformazione, costi di collaudo aggiuntivi e lucro cessante.

5.6) In caso di mancata fornitura nonché di mancata evasione dell'ordine entro i tempi di fornitura previsti contrattualmente, F&R ha facoltà di incaricare terzi della fornitura delle merci ordinate e di addebitare al Fornitore i rispettivi costi e le rispettive spese, ivi compreso l'eventuale prezzo maggiorato.

6) SPEDIZIONE – IMBALLAGGIO – TRASFERIMENTO DEL RISCHIO – DOCUMENTI – CERTIFICAZIONE DI ORIGINE – MARCATURA CE

6.1) Salvo diversamente concordato per iscritto, la fornitura deve avvenire "DDP" (reso sdoganato) (presso F&R o presso il cantiere) secondo gli Incoterms 2010.

6.2) Il Fornitore è tenuto a indicare esattamente su tutti i documenti di spedizione, le bolle di consegna e le fatture il numero di ordine, la data dell'ordine, il codice del Fornitore e il codice degli articoli di F&R. In mancanza di tali dati, eventuali ritardi nell'elaborazione non saranno imputabili a F&R.

6.3) Il Fornitore è tenuto a sottoporre i propri prodotti a marcatura per tipo o sistema conformemente alla normativa UE in materia di marcatura CE o ad allegare ai documenti accompagnatori delle merci un'attestazione scritta obbligatoria (dichiarazione di conformità o certificato di conformità CE).

6.4) Il Fornitore è tenuto a organizzare un trasporto accurato affinché le merci vengano ricevute da F&R presso il luogo di consegna concordato indenni e prive di qualsivoglia vizio causato dal trasporto. L'imballaggio deve avvenire in modo adeguato con materiali disponibili in commercio. Eventuali danni causati da un imballaggio carente costituiscono integralmente responsabilità del Fornitore, ivi comprese tutte le spese accessorie legate al danno. Ciò vale anche se il Fornitore si avvale di terzi per il trasporto.

6.5) Il Fornitore è tenuto a ritirare gratuitamente gli imballaggi voluminosi o pesanti o a sostenere i costi per il loro completo smaltimento.

6.6) Il Fornitore è tenuto ad assicurare a proprie spese la merce contro i danni di qualsiasi natura fino al trasferimento del rischio.

6.7) Il trasferimento del rischio dal Fornitore a F&R avviene al momento della consegna della merce presso le strutture di F&R o, se così concordato dalle parti, al momento della consegna della merce presso un altro luogo di consegna, ad esempio in cantiere.

6.8) Tutti i materiali di imballaggio devono essere contrassegnati con il logo di F&R. Non sono ammessi loghi del Fornitore, i quali, se del caso, saranno rimossi di conseguenza.

7) CONTROLLO DEI VIZI – RESPONSABILITÀ PER VIZI

7.1) Ai sensi delle presenti Condizioni di acquisto, dell'ordine e/o dell'accordo quadro e di eventuali accordi contrattuali scritti aggiuntivi, nonché conformemente alle disposizioni di legge valide e applicabili, il Fornitore è responsabile di tutti i vizi della merce presenti al momento del trasferimento del rischio/consegna della merce a F&R, anche se tali vizi compaiono solo successivamente.

7.2) La durata della responsabilità per vizi e della garanzia del Fornitore si estende lungo la durata della responsabilità per vizi e della garanzia di F&R nei confronti dell'utente finale della merce.

7.3) F&R è tenuta a controllare la merce entro un termine adeguato al fine di identificare eventuali difformità qualitative e quantitative. La denuncia dei vizi è ritenuta quindi tempestiva se viene ricevuta dal Fornitore entro un termine di 30 giorni lavorativi a partire dal trasferimento del rischio/dalla consegna o, in caso di vizi occulti, dal momento della scoperta.

7.4) In ogni caso F&R ha diritto di pretendere, a discrezione del Fornitore, l'eliminazione dei vizi o la consegna di una cosa nuova, salva la facoltà di recedere dal contratto in tutto o in parte.

7.5) Il Fornitore è tenuto a provvedere tempestivamente all'eliminazione dei vizi o alla consegna di una cosa nuova. Il Fornitore è tenuto a farsi carico di tutte le spese necessarie ai fini dell'adempimento successivo, in particolare dei costi di trasporto, dei lavoratori, di imballaggio e del materiale. Resta espressamente riservato il diritto al risarcimento dei danni, in particolare il diritto al risarcimento in luogo della prestazione. Dopo il primo tentativo andato a vuoto, l'adempimento successivo si intende fallito.

7.6) F&R ha facoltà di provvedere all'eliminazione dei vizi autonomamente o tramite terzi qualora sussista un pericolo imminente o una particolare urgenza. F&R vanta lo stesso diritto qualora il Fornitore sia in ritardo con l'eliminazione dei vizi. Le spese, gli esborsi e gli oneri diretti e indiretti sorti a tal riguardo sono a carico del Fornitore.

7.7) Qualora F&R effettui il ritiro dei prodotti da essa fabbricati e/o venduti a causa della presenza di vizi nei beni forniti dal Fornitore o qualora per tale motivo venga ridotto il prezzo di acquisto nei confronti di F&R ovvero venga promossa una pretesa nei confronti di F&R a tal riguardo, il Fornitore è tenuto a manlevare e tenere indenne F&R da tali oneri e pretese. F&R si riserva la facoltà di rivalsa nei confronti del Fornitore, senza che occorra definire un termine obbligatorio per i diritti di garanzia per vizi di F&R nei confronti del Fornitore.

7.8) Tutte le spese, i costi e gli esborsi diretti e indiretti sostenuti da F&R a causa dei vizi della merce sono a carico del Fornitore e a questi direttamente addebitati. Ciò vale anche nel caso in cui i vizi della merce vengano scoperti successivamente all'uscita dagli stabilimenti produttivi di F&R, e fino alla scadenza della responsabilità per vizi e dell'obbligo di garanzia di F&R stabiliti per legge o contrattualmente nei confronti degli

utenti finali della merce.

7.9) Qualora entro sei mesi dal trasferimento del rischio/dalla consegna della merce venga rilevato un vizio del prodotto, si suppone che il vizio fosse già presente al momento del trasferimento del rischio.

7.10) Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni in capo a F&R.

7.11) Il Fornitore si impegna a stipulare un'assicurazione per vizi/per responsabilità di prodotto con un adeguato massimale per la sua tipologia di fornitura a copertura dei danni a persone o cose. Qualora F&R vanta un più ampio diritto al risarcimento del danno, questo resta impregiudicato.

8) RECESSO E RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO

8.1) F&R ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento e senza preavviso il contratto qualora si verifichi una o più delle situazioni riportate di seguito:

- a. apertura di una procedura per insolvenza o altra procedura concorsuale a carico del Fornitore;
- b. richiesta da parte del Fornitore di un concordato extragiudiziale o di un procedimento di concordato;
- c. decesso, scomparsa o incapacità di agire tardiva del Fornitore o cessione dell'impresa, qualora il Fornitore sia un'impresa individuale;
- d. estinzione, liquidazione, cessione, fusione, trasformazione non formale dell'impresa del Fornitore qualora questa sia una società;
- e. procedimenti giudiziari contro il Fornitore che potrebbero compromettere o danneggiare l'immagine e la reputazione di F&R;

8.2) Fermi restando ulteriori diritti e poteri, F&R ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di risolvere il contratto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora il Fornitore non adempia a una delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza;
- b) mancato rispetto dell'obbligo di qualità definito contrattualmente;
- c) mancato rispetto dei tempi e delle condizioni di consegna definiti contrattualmente.

8.3) F&R ha facoltà di recedere dal contratto di fornitura prima della scadenza dandone comunicazione scritta al Fornitore con un preavviso di 30 giorni. Successivamente all'esercizio del diritto di recesso, al Fornitore non spetta alcuna indennità di qualsivoglia natura.

9) GARANZIA PER LA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI

9.1) Il Fornitore è responsabile di garantire che la propria fornitura non dia luogo ad alcuna violazione di diritti di tutela di terzi.

9.2) Qualora a tal riguardo vengano promosse pretese contro F&R a causa della violazione dei diritti di terzi, il Fornitore è obbligato a manlevare a prima richiesta scritta F&R da tali pretese. F&R non ha diritto di negoziare accordi, in particolare di concludere concordati, con il soggetto terzo senza l'approvazione del Fornitore.

9.3) A tal riguardo il Fornitore è altresì tenuto a tenere indenne F&R in relazione a qualsivoglia spesa e onere.

10) RISERVATO DOMINIO – ATTREZZATURE – CONFIDENZIALITÀ

10.1) Le immagini, le fotografie, i disegni, i calcoli, le descrizioni, gli altri documenti e informazioni sono protetti da diritto d'autore e costituiscono proprietà esclusiva di F&R; l'accesso agli stessi da parte di terzi è consentito solamente previa esplicita approvazione scritta di F&R. Tali elementi devono essere utilizzati esclusivamente ai fini della pianificazione e/o della realizzazione prevista dall'ordine di F&R e restituiti spontaneamente a F&R successivamente all'esecuzione dell'ordine.

10.2) Il Fornitore si impegna altresì ad astenersi, senza l'esplicita autorizzazione scritta di F&R, dall'utilizzare o diffondere in qualsivoglia forma il nome o la descrizione di un progetto realizzato, nonché immagini, fotografie, materiali filmati, video, disegni o piani dello stesso in qualsiasi forma per qualsivoglia finalità commerciale, in particolare per finalità pubblicitarie. Qualora F&R conceda l'autorizzazione scritta per tale utilizzo, in ogni caso F&R deve essere indicato come impresa appaltatrice responsabile in qualità di costruttrice di facciate.

10.3) Le attrezzature sono di proprietà di F&R. Il Fornitore è tenuto ad utilizzare le attrezzature di proprietà di F&R esclusivamente per la produzione delle merci ordinate da F&R; il Fornitore è altresì tenuto ad assicurare tali attrezzature a proprie spese contro danni da incendi, alluvioni e furto per il loro valore da nuovo. Contestualmente il Fornitore cede fin da ora a F&R tutti i diritti di risarcimento derivanti da tale assicurazione; F&R accetta tale cessione. Il Fornitore è tenuto a svolgere puntualmente a proprie spese gli eventuali lavori di assistenza ed ispezione, nonché tutti gli interventi di manutenzione e riparazione, sulle attrezzature di F&R. Eventuali guasti devono essere denunciati immediatamente a F&R. In caso di omissione colposa di tale obbligo, resta immutato il diritto al risarcimento dei danni. Il Fornitore si impegna altresì a custodire le attrezzature a proprie spese per almeno 10 anni, alla scadenza di quali dovrà chiedere una decisione riguardante il loro utilizzo successivo con un'indicazione scritta a F&R. L'utilizzo in qualsivoglia modalità delle apparecchiature richiede sempre l'autorizzazione scritta di F&R ed eventualmente un indennizzo.

10.4) Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali anche successivamente al termine del contratto tutte le immagini, le fotografie, i disegni, le descrizioni, i calcoli ricevuti, nonché tutti i documenti, le informazioni aziendali e le esperienze industriali di particolare valore e tutte le altre informazioni, ivi comprese quelle di natura commerciale, riguardanti i prodotti, i processi, le strategie e i progetti delle attività di F&R, divulgate o diventate altrimenti note durante il periodo di efficacia del contratto. Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire la confidenzialità delle informazioni ed è tenuto a imporre tale obbligo ai propri dipendenti e consulenti vietando loro l'utilizzo non autorizzato delle informazioni divulgate. Il Fornitore non può divulgare le informazioni a terzi, in particolare a sub-fornitori, in assenza di un'esplicita autorizzazione in tal senso di F&R.

11) DIRITTO APPLICABILE – FORO COMPETENTE

13.1) L'interpretazione e l'esecuzione delle presenti Condizioni generali di acquisto e di tutti i contratti di fornitura/di acquisto tra F&R e il Fornitore sono disciplinate dal diritto italiano, con contestuale esclusione delle disposizioni della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 11.04.1980.

13.2) Qualsiasi controversia sorta in relazione all'interpretazione e/o all'adempimento del presente contratto è sottoposta alla competenza esclusiva del tribunale di Bolzano (BZ), Italia.

Bressanone, 07/07/2017